

## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 23

Riunione del 26 marzo 2008

Sono presenti:

- |                    |              |            |
|--------------------|--------------|------------|
| - Avv. Fabrizio    | FILIPPUCCI   | PRESIDENTE |
| - Avv. Gianroberto | CALDARA      | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio     | AMATO        | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra    | D'Alessandro | Segretaria |

- 18.07-08 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**  
- **CORREDOIRA MARTINEZ HORTENSIA - ATLETA**  
- **SOC. GREEN VOLLEY - n. p. Presidente p.t. Grassi Iris**

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed esaminati i documenti ;

Udita la relazione della Procura Federale ;

Udite le dichiarazioni dell'atleta e dell'allenatore-Responsabile Tecnico della Soc. Green Volley;

*osserva*

la fattispecie all'esame vede tratta a giudizio l'atleta Corredoira Hortensia e la Green Volley, per avere violato il principio di lealtà sportiva, ponendo in essere un doppio tesseramento, attesoche l'atleta medesima risultava già tesserata con la Pallavolo Ares.

Le risultanze istruttorie, in particolare quelle documentali, hanno evidenziato che intanto il doppio tesseramento on line, si è reso possibile in quanto la Pallavolo Ares aveva errato nella trascrizione di taluni dati identificativi della Corredoira, cosicché quelli inseriti dalla Green Volley al momento del tesseramento , poiché corretti , di fatto prospettavano persona diversa da quella già tesserata per la Ares.

Pertanto, alcun addebito può muoversi alla Green Volley, almeno sotto il profilo dell'illecito sportivo, ma neppure dell'imprudenza.

./.

Per quanto attiene l'atleta, dovendosi ritenere che la stessa certamente era consapevole di non aver ottenuto lo svincolo dalla Pallavolo Ares , deve ravvisarsi un profilo di illegittimità nel comportamento, con riferimento ad una non corretta conoscenza dei Regolamenti, come la medesima ha affermato in sede di dichiarazioni libere, in quanto straniera.

La giurisprudenza di questa Commissione e non solo, è granitica nell'affermare che si dichiara ignorante dei regolamenti e pertanto sotto questo profilo il comportamento tenuto dall'atleta è meritevole di censura e conseguentemente di sanzione, che viene determinata nella misura di mesi 3 (tre) di sospensione da ogni attività federale.

ILPRESIDENTE  
Avv.Fabrizio Filippucci

Affisso il 7 aprile 2008